

Determina

Num. **193** del **14/07/2026**

SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO, OPERE PUBBLICHE, GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEMANIO FORESTALE

Oggetto

QUANTIFICAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE RISORSE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEL PATRIMONIO INDISPONIBILE FORESTALE REGIONALE. ANNO 2025. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE - SETTORE AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO ZONE MONTANE N. 10557/2025 - CAP. U14560 "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO REGIONALE FORESTALE INDISPONIBILE (L.R. 29 MARZO 1993, N.17)". PROGETTO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA TRATTORABILE 12A, TRATTO CAPANNA TASSONI - FOSSO DEI MORTI NELLA FORESTA DI CAPANNA TASSONI FANANO". (CUP_D68E25000030002). DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 E S.M.I.

Proposta num. 555 / 2026

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale



Via Tamburù, 10 - 41027 Pievepelago (MO)
C.F. 94164020367 - Part. IVA 03435780360
Telefono 0536 72134
protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it
<http://www.parchiemiliacentrale.it>

Responsabile del Servizio

RICORDATO che la Regione Emilia-Romagna con la Legge regionale 23/12/2011, n. 24 e s.m.i. ha disposto la riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti Rete Natura 2000 attraverso la definizione di cinque macroaree territoriali, fra le quali la Macroarea per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, amministrata dall'omonimo Ente di gestione, comprendente territori situati nelle province di Modena, Reggio Emilia e Parma;

CONSTATATO che il Comitato Esecutivo dell'Ente con propria deliberazione n. 42 del 29/06/2023 ha provveduto alla nomina del Direttore nella persona dell' Arch. Valerio Fioravanti;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 425 del 16/12/2025 avente per oggetto "*Conferimento incarichi di Elevata Qualificazione anno 2026*" a decorrere dal 01/01/2026 sino al 31/12/2026;

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni di Comitato Esecutivo:

- n. 2 del 22/01/2026, avente per oggetto "*Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028. Approvazione*";
- n. 3 del 22/01/2026, avente per oggetto "*Approvazione bilancio di previsione armonizzato 2026-2028 e documenti allegati*";
- n. 4 del 22/01/2026, avente per oggetto "*Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028*";
- n. 8 del 02/02/2026, avente per oggetto "*Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 - Ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021*"

RICHIAMATA la determinazione n. 134 del 03/06/2026 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'ufficio tecnico dell'Ente a firma del Dott. For. Andrea Santi, denominato "*Manutenzione straordinaria della strada trattorabile 12a, tratto Capanna Tassoni – Fosso dei Morti nella Foresta di Capanna Tassoni Fanano*" dell'importo complessivo di **€ 19.193,04**;

CONSIDERATO che il progetto dell'importo complessivo di **€ 19.193,04**, prevede il seguente quadro economico esecutivo:

(a')	Manutenzione straordinaria	€	15.423,53
(a)	Totale lavori a base d'asta	€	15.423,53
(b)	Oneri per la sicurezza	€	308,47
(1)	Totale lavori (a + b)	€	15.732,00
(c)	I.V.A. 22% sul Totale lavori	€	3.461,04
(d)	Spese tecniche	€	00,00
(e)	I.V.A. 22% su Spese tecniche	€	00,00
(2)	Totale somme a disposizione (c + d + e)	€	3.461,04
	Totale progetto (1) + (2)	€	19.193,04

di cui **€ 15.732,00** per lavori (**€ 15.423,53** per lavori ed **€ 308,47** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed **€ 3.461,04** per somme a disposizione dell'Amministrazione;

RILEVATO che ora, si rende necessario, procedere all'individuazione del soggetto a cui affidare l'esecuzione dei lavori relativi al progetto esecutivo "*Manutenzione straordinaria della strada*

trattorabile 12a, tratto Capanna Tassoni – Fosso dei Morti nella Foresta di Capanna Tassoni Fanano” approvato con la citata determinazione n. 134 del 03/06/2026;

DATO ATTO che il responsabile del progetto è il Geom. Gabriele Mordini Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, Lavori pubblici e Gestione patrimonio dell’Ente;

PRESO ATTO:

- che i lavori da appaltare sono opere di sistemazione della viabilità e da contabilizzare a misura;
- che le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui al Titolo I del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, così come indicato all’art. 48 del codice, nonché il principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 36/2023;

VERIFICATO che l’art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

RICHIAMATE altresì le disposizioni di cui all’art. 1, comma 450, della L. 27/12/2006, n. 296 così come modificato dall’art. 1, comma 130, della L. 30/12/2018, n. 145 che stabilisce l’obbligatorietà del ricorso agli acquisti sui mercati elettronici della pubblica amministrazione per affidamenti di importo pari o superiore all’importo di € 5.000,00 oltre all’IVA di legge.

VISTI gli articoli 17, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. in base ai quali la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- a) il fine che si intende perseguire;
- b) l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente;

In ordine al punto a): FINE DA PERSEGUIRE: Manutenzione straordinaria viabilità forestale.

In ordine al punto b): OGGETTO DEL CONTRATTO: Manutenzione straordinaria della strada trattorabile 12a, tratto Capanna Tassoni – Fosso dei Morti nella Foresta di Capanna Tassoni Fanano.

FORMA DEL CONTRATTO: ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l’uso

commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

CLAUSOLE ESSENZIALI:

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le esigenze dell'Ente e concludersi entro 90 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In ordine al punto c): CRITERIO DI SELEZIONE:

Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50 del d.lgs. 36/2023.

INDIVIDUATO quindi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 l'operatore economico in possesso dei requisiti di professionalità, esperienza e capacità organizzativa acquisita nel settore ed in possesso degli altri requisiti previsti dall'art. 90 D.P.R. 207/2010 e dall'art. 28 dell'All.II.12 del d.lgs. 36/2023 ed in virtù della disponibilità immediata nell'esecuzione delle lavorazioni previste del progetto nella ditta COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE PRATIGNANA - SOCIETA' COOPERATIVA con sede in FANANO (MO) VIA FONTANINE 2 cap. 41021 Codice fiscale e Partita IVA: 00441770369;

RITENUTO sulla base di quanto sopra esposto di procedere ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'affidamento dei lavori per la realizzazione del progetto *"Manutenzione straordinaria della strada trattorabile 12a, tratto Capanna Tassoni – Fosso dei Morti nella Foresta di Capanna Tassoni Fanano"*, dell'importo complessivo a base d'asta di € **15.732,00** per lavori (€ **15.423,53** per lavori ed € **308,47** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), tramite affidamento diretto sul portale telematico Sater dell'Agenzia Intercent-ER della Regione Emilia-Romagna, alla ditta COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE PRATIGNANA - SOCIETA' COOPERATIVA con sede in FANANO (MO) VIA FONTANINE 2 cap. 41021 Codice fiscale e Partita IVA: 00441770369;

VERIFICATO che sul Bilancio 2026 è prevista l'entità economica necessaria per la copertura delle spese derivanti da quanto sopra evidenziato;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa comunicati in sede di predisposizione degli strumenti di programmazione;

VISTI:

- l'art. 192 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

VISTE le L.R. dell'Emilia-Romagna 6/2005 e smi e 24/2011 e smi;

DATO ATTO che per la procedura in oggetto è stato acquisito il CUP_D68E25000030002;

DATO ATTO che :

- il Responsabile del SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO, OPERE PUBBLICHE, GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEMANIO FORESTALE è MORDINI GABRIELE che agisce in qualità di responsabile del procedimento ai sensi della normativa in materia e in riferimento a quanto stabilito dagli atti di indirizzo e programmazione tecnica, economica e finanziaria dell'Ente,
- non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Servizio,
- si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

–
Ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679 il responsabile del procedimento svolgerà anche il ruolo di referente dell'Ente incaricato di ricevere ed inviare le comunicazioni ed operare in qualità di coordinatore delle attività nei confronti dei soggetti interni coinvolti.

RITENUTO di provvedere in merito.

PER quanto precede,

determina

- 1) DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI PROCEDERE, con le motivazioni riportate in premessa ed ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'affidamento dei lavori per la realizzazione di *“Manutenzione straordinaria della strada trattorabile 12a, tratto Capanna Tassoni – Fosso dei Morti nella Foresta di Capanna Tassoni Fanano”*, dell'importo complessivo a base d'asta di **€ 15.732,00** per lavori (**€ 15.423,53** per lavori ed **€ 308,47** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), tramite affidamento diretto sul portale telematico Sater dell'Agenzia Intercent-ER della Regione Emilia-Romagna, alla ditta COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE PRATIGNANA - SOCIETA' COOPERATIVA con sede in FANANO (MO) VIA FONTANINE 2 cap. 41021 Codice fiscale e Partita IVA: 00441770369;
- 3) DI APPROVARE lo schema di richiesta di preventivo ed i relativi allegati predisposti dall'ufficio competente allegati quale parte sostanziale al presente provvedimento, elaborati che non sono comunque vincolanti e potranno subire lievi modificazioni e/o integrazioni non sostanziali nella fase di formalizzazione;
- 4) DI DARE ATTO che per la procedura in oggetto è stato acquisito il CUP_D68E25000030002;
- 5) DI CONFERMARE che in sede di approvazione del progetto esecutivo è stata prenotata la somma complessiva di **€ 19.193,04**, per il finanziamento della spesa necessaria per i lavori di cui sopra, imputandola sulla Missione 09 “Sviluppo sostenibile tutele del territorio e dell'ambiente”, Programma 0902” Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 Capitolo/Articolo – 100000100/0 “Interventi di manutenzione patrimonio forestale regionale” residuo 493/2025, del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità;
- 6) DI DARE ATTO che ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 i pagamenti a favore dell'affidatario saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale, il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche, e l'affidatario assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010. Le transazioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 eseguite dall'affidatario senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa comportano la risoluzione di diritto del contratto mediante espressa dichiarazione della stazione appaltante;
- 7) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento/progetto ai sensi della normativa in materia e in riferimento a quanto stabilito dagli atti di indirizzo e programmazione tecnica,

economica e finanziaria dell'Ente è MORDINI GABRIELE, Responsabile del SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO, OPERE PUBBLICHE, GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEMANIO FORESTALE.

- 8) DI DARE ATTO che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Servizio;
- 9) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- 10) DI DISPORRE l'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel presente atto di determinazione in esito e per gli effetti del dettato normativo vigente in materia;
- 11) DI INCARICARE i servizi competenti dei successivi provvedimenti.

14/07/2026

Responsabile del Servizio
MORDINI GABRIELE

*Originale firmato digitalmente
ai sensi D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme ad esso collegate*

**A COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE
PRATIGNANA**

**c/o Sater dell'Agenzia Intercent-ER della
Regione Emilia-Romagna**

LETTERA INVITO

Oggetto: QUANTIFICAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE RISORSE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEL PATRIMONIO INDISPONIBILE FORESTALE REGIONALE. ANNO 2025. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE - SETTORE AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO ZONE MONTANE N. 10557/2025 - CAP. U14560 "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO REGIONALE FORESTALE INDISPONIBILE (L.R. 29 MARZO 1993, N.17)". PROGETTO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA TRATTORABILE 12A, TRATTO CAPANNA TASSONI – FOSSO DEI MORTI NELLA FORESTA DI CAPANNA TASSONI FANANO". (CUP_D68E25000030002).

Egr. Impresa/Ditta,

con la presente siamo a richiederLe di presentarci un'offerta economica per i lavori di cui al progetto denominato **"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA TRATTORABILE 12A, TRATTO CAPANNA TASSONI – FOSSO DEI MORTI NELLA FORESTA DI CAPANNA TASSONI FANANO"**

Al fine di permetterLe di poter formulare la Sua migliore offerta di seguito si riportano le indicazioni tecnico/amministrative relative a quanto in oggetto.

1. OGGETTO DELL'APPALTO

La procedura è finalizzata all'individuazione di un operatore economico per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di *"Manutenzione straordinaria della strada trattorabile 12a, tratto Capanna Tassoni – Fosso dei Morti nella Foresta di Capanna Tassoni Fanano"* secondo le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e del Progetto Esecutivo approvato con Determinazione del Direttore dell'Ente n. 134 del 03/06/2026.

La presente procedura di gara verrà espletata mediante Affidamento diretto sul portale telematico Sater dell'Agenzia Intercent-ER della Regione Emilia-Romagna.

2. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto a base d'asta è pari ad **€ 15.732,00** comprensivo degli oneri per la sicurezza

- 1 / 7 -

non soggetti a ribasso così come di seguito dettagliato:

Lavorazioni		Importo	Cat. SOA (assimilabile)	Prevalente/Scorporabile
Opere di ingegneria naturalistica	€	15.423,53	OG13	Unica e Prevalente
Totale Lavori	€	15.423,53		
Oneri specifici della sicurezza	€	308,47		
Importo a base d'asta	€	15.732,00		

Luogo di Esecuzione: Località Capanna Tassoni in comune di Fanano, provincia di Modena (MO).

Tempo di Esecuzione: il tempo per ultimare i lavori da eseguirsi è indicato in 90 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, e non oltre il 15/10/2025, salvo proroghe disposte dalla Regione Emilia - Romagna.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs n. 36/2023 I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dello stesso art. 119.

Le opere di cui alla presente procedura di gara verranno appaltate a corpo, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023, al concorrente che avrà presentato la percentuale di ribasso più alta.

Tale percentuale verrà applicata sull'importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza come da tabella seguente:

Descrizione Lavori	Oneri soggetti a ribasso	Oneri non soggetti a ribasso
Lavori (assimilabili a categoria OG13)	€ 15.423,53	
Oneri per la sicurezza		€ 308,47

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Saranno invitati a partecipare alla presente procedura di gara operatori economici, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi con le modalità e le condizioni di cui agli articoli 65, 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023, abilitati sul portale telematico Sater dell'Agenzia Intercent-ER della Regione Emilia-Romagna.

Le condizioni minime di carattere economico/finanziario e tecnico/organizzativo necessarie per partecipare alla gara sono rappresentate dal possesso della certificazione SOA per la Categoria OG13, in alternativa i concorrenti devono dimostrare l'esecuzione di lavori nella categoria OG13 nel quinquennio precedente alla presente data per un importo superiore all'importo stabilito a base d'asta ed essere in possesso degli altri requisiti previsti dall'art. 90 D.P.R. 207/2010 e dall'art. 28

dell'All.II.12 del d.lgs. 36/2023;

Per concorrenti stabiliti in altri Stati dell'Unione Europea): qualificazione ai sensi dell'articolo 62 del DPR 207/2010; si applica l'art. 69 del D.Lgs. 36/2023;

Le regole generali per il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla presente procedura di gara sono disciplinate dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

5. AVVALIMENTO

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 65 del D.lgs n. 36/2023, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 100, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 94, 95, 96, 97, 98, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi fermo restando quanto previsto dall'art. 104, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il concorrente è tenuto ad allegare in fase di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura di gara, i documenti previsti dall'art. 104, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia Centrale in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Per quanto non espressamente disciplinato si rimanda all'art. 104 del D. Lgs. n. 36/2023.

6. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

a. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Gli operatori economici invitati a partecipare alla presente procedura dovranno produrre, a pena di esclusione, la seguente documentazione amministrativa:

- Dichiarazione da redigersi, su carta semplice, resa e sottoscritta dal legale rappresentante (o procuratore autorizzato a norma di legge) con le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia del documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante, attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui agli art. 94, 95, 96, 97, 98 del D. Lgs. n. 36/2023, espressamente riferite alla società e a tutti i legali rappresentanti e di possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023. **(Allegato A).**
- Modello compilato per la Tracciabilità dei flussi finanziari - Comunicazione degli estremi conti corrente dedicato alla commessa pubblica ex art. 3 della Legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. **(Allegato B).**
- Patto di integrità relativo alle procedure finalizzate alla stipula di contratti pubblici. **(Allegato C).**
- Documentazione contenete l'eventuale intenzione dell'operatore economico di ricorrere al subappalto avendo cura di indicare le prestazioni o parte delle prestazioni che intende eventualmente subappaltare fermo restando che la sua omissione o incompletezza non determinerà l'invalidità dell'offerta, ma solo la decadenza dalla possibilità di avvalersi del subappalto.

b. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà utilizzare il "fac-simile di sistema", da compilare obbligatoriamente in tutti i campi previsti e debitamente sottoscritta digitalmente, riportante la percentuale di ribasso offerta; non sono ammesse offerte in aumento.

L'offerta dovrà essere valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La presenza di prezzi o informazioni economiche in documenti diversi dall'offerta economica, comporterà l'esclusione dalla gara.

In caso di discordanza tra il valore riportato a Sistema e quello indicato nel modulo di offerta, firmato digitalmente, prevarrà quello indicato in quest'ultimo;

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, D. Lgs. n. 36/2023, il concorrente deve quantificare i costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro e il costo relativo alla manodopera.

Offerte, anche indirettamente, subordinate a riserve e/o condizioni, offerte alternative e/o opzionali saranno escluse.

Nel caso di parità tra due o più offerte si provvederà all'aggiudicazione a norma dell'art. 77, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

7. REVISIONE DEI PREZZI

A partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 60 comma 3 lett. a) e comma 4 del D.lgs 36/2023.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

8. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

La valutazione della migliore offerta è demandata ad un apposito seggio di gara.

L'apertura delle offerte avverrà attraverso la procedura telematica messa a disposizione dal Sater dell'Agenzia Intercent-ER della Regione Emilia-Romagna sarà articolata nelle seguenti fasi:

- Fase iniziale di ammissione alla gara: nel giorno e nell'ora fissati dalla S.A. il seggio di gara procederà, alla verifica della "Documentazione Amministrativa" prodotta ed alla individuazione dei concorrenti ammessi alla fase successiva;
- Apertura della Economica: nella stessa seduta o in una successiva fissata dalla S.A., il seggio di gara procederà, alla valutazione delle «Offerte Economiche» ed alla formazione della graduatoria provvisoria.

9. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Conclusa la fase dell'esame delle offerte pervenute si provvederà a rendere nota la classifica dei concorrenti.

Si precisa che è intenzione dell'Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia Centrale valutare la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il Contratto sarà stipulato, con il concorrente risultato aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

10. SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI

È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all'articolo 119 D.Lgs. n. 36/2023.

Resta inteso che, qualora l'Aggiudicatario non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Ente di quanto subappaltato.

Ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs. n. 36/2023;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- l'Aggiudicatario deve depositare presso l'Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia Centrale il contratto di subappalto, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate unitamente alla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del medesimo decreto. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

11. COMUNICAZIONI E RICHIESTE CHIARIMENTI

Per garantire tracciabilità e affidabilità nello scambio d'informazioni tra la stazione appaltante e i concorrenti, tutte le comunicazioni transitano sul sistema Sater dell'Agenzia Intercent-ER della Regione Emilia-Romagna, tramite l'apposita area "Comunicazioni".

Tale funzionalità consente lo scambio di comunicazioni tramite il sistema e via e-mail tra l'Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia Centrale e gli Operatori Economici nel corso dell'intera procedura.

12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I lavori eseguiti saranno contabilizzati a corpo secondo i modi ed i termini di cui al Capitolato Speciale d'Appalto ed in particolare nel corso dell'esecuzione dei lavori ed in base ai documenti contabili, l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto relativamente all'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti, ogni qualvolta il suo credito liquido raggiunga un importo non inferiore al 50 % (cinquanta per cento) dell'importo contrattuale.

Tutte le fatture dovranno essere emesse secondo il meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" (art. 5 D.M. 23/01/2015).

Ciascuna fattura emessa dovrà contenere anche il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata all'Amministrazione contraente, all'indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell'inesigibilità dei relativi crediti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'Ente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione dei lavori/servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere i lavori e, comunque, qualora l'operatore economico si rendesse inadempiente a tale obbligo è prevista la risoluzione del contratto.

13. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario dell'appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Dovrà rendere gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i "dedicato/i" all'affidamento di cui a presente invito, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Qualora, nel corso dell'affidamento, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzi detti, queste dovranno essere comunicate entro 7 giorni. Dovrà, altresì, riportare il codice CIG (codice identificativo gara) assegnato al presente affidamento, in tutte le comunicazioni e operazioni relative

alla gestione contrattuale.

14. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

Le notizie ed i dati relativi all'Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia Centrale, comunque venuti a conoscenza dell'affidatario dell'appalto e di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione dei lavori in oggetto, e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta elettronica, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dell'affidatario o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente invito, salvo esplicita autorizzazione dell'Ente.

L'appaltatore, in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Ente, a:

- garantire, adottando le opportune misure, la massima riservatezza sulle informazioni;
- non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dall'Ente;
- non eseguire e non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento;
- garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della Legge medesima;
- attuare nell'ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati e della comunicazione.

15. PRESCRIZIONI ED INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

I requisiti di ordine generale ed i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e per tutta la durata della gara.

Le offerte dovranno rimanere valide per un periodo di almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

Tutte le comunicazioni previste dall'art. 90 del D. Lgs. 36/2023 verranno inviate alle ditte per iscritto, entro i termini ivi stabiliti, mediante l'apposita area "Comunicazioni".

L'aggiudicatario deve eseguire in proprio il contratto, l'eventuale atto di cessione è nullo e comporta la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

L'Ente si riserva, in ogni caso, la facoltà insindacabile:

- di procedere all'aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida o accettabile una sola offerta;
- di non procedere, a suo insindacabile giudizio, all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea o conveniente in relazione all'oggetto dell'appalto.
- di annullare l'aggiudicazione, senza bisogno di messa in mora né pronunciamento giudiziale, qualora l'operatore economico non provveda agli altri adempimenti previsti dagli atti di gara, ovvero non proceda alla stipula del contratto entro i indicati dalla Stazione Appaltante.

In ogni caso si precisa che la presentazione dell'offerta di cui alla presente lettera di invito non vincola l'Ente né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della presente procedura di scelta del contraente che l'Ente medesimo si riserva di sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento per valutazioni di propria convenienza. In caso di sospensione, revoca o annullamento non spetterà

ai concorrenti alcun risarcimento o indennizzo.

I dati forniti dai concorrenti all'Ente verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii..

16. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso alla documentazione di gara è regolato dall'art. 35 del Codice degli Appalti e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Il diritto di accedere alla documentazione amministrativa presso la Stazione Appaltante è attribuito ai soggetti interessati, ossia a tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

17. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del progetto, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è il Geom. Gabriele Mordini Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo. Lavori Pubblici e Patrimonio.

18. CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, non composte secondo quanto previsto nell'art. 210 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., è territorialmente competente il Tribunale di Modena.

19. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente contemplato nella presente Lettera Invito, Capitolato Speciale d'Appalto, si fa espresso richiamo alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice Civile, alle Linee guida ANAC e D.M. emanati, al D.Lgs. n. 36/2023, per quanto applicabili.

Il Responsabile Unico del Progetto

Geom. Gabriele Mordini

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE
D.LGS 85/2005, ART. 3-BIS COMMA 4-TER

Allegati:

"Allegato A" (Dichiarazione requisiti);

"Allegato B" (Modello tracciabilità flussi finanziari);

"Allegato C" (Patto di integrità);

"Allegato D" (Progetto esecutivo completo);

Spett.le
Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità
Emilia Centrale
Via Tamburù n.10
41027 Pievepelago (MO)

Appalto

CIG CUP

DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA

*Possesso dei requisiti per l'affidamento di contratti pubblici
ex Artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici)*

Il sottoscritto

codice fiscale

Titolare

Legale rappresentante

Amministratore delegato

Procuratore ⁽¹⁾

altro (specificare)

dell'Impresa

con sede in

con codice fiscale e partita IVA

telefono cellulare (non obbligatorio)

Posta Elettronica Certificata

posta elettronica

sotto forma di:

operatore singolo mandatario, capogruppo di

mandante in

}

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di cui all'art. 68, D.Lgs. 36/2023;

organo comune / mandatario di

impresa in rete / mandante in

}

rete di imprese (in contratto di rete)
di cui all'art. 65, comma 2, lettera g), D.Lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. :

- Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni

- quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili, amministrative e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,

DICHIARA

- che l'indirizzo del soggetto dichiarante sopraindicato è il domicilio eletto per le comunicazioni e di autorizzare espressamente l'Ente appaltante all'invio di ogni comunicazione relativa alla presente procedura ed avente valore legale ai predetti recapiti, compresa la posta elettronica certificata, la posta elettronica ordinaria sopra indicati.
- che l'Impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per un'attività pertinente con la procedura in oggetto, con i seguenti dati:

Provincia di iscrizione

Numero di iscrizione - Codice Ateco
per le seguenti attività:

(1) Se impresa individuale, indicare i soggetti sotto elencati

Forma giuridica: **Ditta individuale**

anno di iscrizione: _____

il titolare e il direttore tecnico sono i seguenti soggetti:

<i>Cognome e nome</i>	<i>Codice fiscale</i>	<i>Carica e/o qualifica ricoperta</i>
		Titolare
		Direttore Tecnico

(2) Se società in nome collettivo, indicare i soggetti sotto elencati

Forma giuridica: **Società in nome collettivo**

anno di iscrizione: _____

Il Socio amministratore e il Direttore Tecnico sono i seguenti soggetti:

<i>Cognome e nome</i>	<i>Codice fiscale</i>	<i>Carica e/o qualifica ricoperta</i>
		Socio amministratore
		Direttore Tecnico

(3) Se società in accomandita semplice, indicare i soggetti sotto elencati

Forma giuridica: **Società in accomandita semplice**

anno di iscrizione: _____

Il Socio accomandatario e il Direttore Tecnico sono i seguenti soggetti:

Cognome e nome	Codice fiscale	Carica e/o qualifica ricoperta
		Socio accomandatario
		Direttore Tecnico

(4) Se società di capitali e consorzi, indicare i soggetti sotto elencati

Forma giuridica: _____ anno di iscrizione: _____

Durata della Società: _____ Data termine: _____

I membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, i procuratori generali e gli istitori, i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, qualunque sia la forma giuridica dell'operatore economico, il socio unico, l'eventuale "amministratore di fatto" ai sensi dell'articolo 2639 ⁽²⁾ del Codice Civile sono i seguenti soggetti:

Cognome e nome	Codice fiscale	Carica e/o qualifica ricoperta

(4.a) Se società in cui il socio unico sia una persona giuridica, spuntare l'opzione che segue

☐ Di dichiarare che gli amministratori della persona giuridica socio unico dell'operatore economico non versano in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

INOLTRE DICHIARA

☐ di essere

☐ di non essere

- una micro, piccola o media impresa, come definita dall'art. 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06/05/2003 (GUUE n. L 124 del 20/05/2003) ⁽³⁾ e all'articolo 2 del D.M. 18/04/2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12/10/2005.
- di aver preso atto di quanto disposto nella documentazione tecnico-amministrativa della procedura in oggetto relativamente al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Reg. (UE) 2016/679);

- che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:

.....

- di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso:

> INPS - matricola num.

> INAIL - matricola num.

> Cassa Edile - matricola num. , Prov.

e di essere in regola con i relativi versamenti.

PARTE I
Requisiti di ordine generale e cause di esclusione automatica
(Art. 94 D.Lgs. 36/2023) ⁽⁴⁾

In ordine ai requisiti di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.,

DICHIARA

- ☐ che, con riferimento al sottoscritto dichiarante, ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 nonché ai soggetti di cui al comma 4 dello stesso art. 94, è stata adottata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati elencati al comma 1 dello stesso art. 94, tenuto conto che, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 94, la causa di esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, comma 7, del Codice Penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;
- ☐ che, con riferimento al sottoscritto dichiarante e ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 nonché ai soggetti di cui al comma 4 dello stesso art. 94, non sussistono le ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del Codice antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia e tenuto conto che la causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo Codice di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giuridico ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo Codice;
- ☐ di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui al comma 5 dell'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023, laddove applicabili, cui si rinvia e che si intende qui per ripetuto e trascritto;
- ☐ che, ai sensi dell'articolo 94, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10 ⁽⁵⁾ al D.Lgs. 36/2023).

PARTE II
Cause di esclusione NON automatica
(Art. 95 D.Lgs. 36/2023) ⁽⁶⁾

In ordine ai requisiti di cui all'art. 95 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.,

DICHIARA

- ☐ che l'operatore economico non versa in alcuna delle possibili cause di esclusione di cui al comma 1 dell'articolo 95 del d.lgs. 36/2023, laddove applicabili, cui si rinvia e che si intende qui per ripetuto e trascritto, anche tenuto conto di quanto disposto all'art. 98 dello stesso D.Lgs. 36/2023 ⁽⁷⁾ ;
- ☐ che l'operatore economico non ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali, tenuto conto che costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10 ⁽⁴⁾ del D.Lgs. 36/2023, che la gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto e che la causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

PARTE III
Eventuali Misure di Self-Cleaning
(Art. 96, comma 6, D.Lgs. 36/2023) ⁽⁸⁾

In ordine ai requisiti di cui all'art. 96, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.,

DICHIARA

(eventuale, non compilare se ipotesi non sussistente)

che l'operatore economico, versando in una delle situazioni di cui all'articolo 94 (a eccezione del comma 6) o dell'art. 95 (a eccezione del comma 2) del D.Lgs. 36/2023, ossia *(indicare la circostanza che genererebbe una ipotesi di esclusione)*

:

☐ comprova, anche per il tramite della documentazione allegata alla presente, di aver adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 96 del Codice dei Contratti, le seguenti misure di self-cleaning

⁽⁹⁾

oppure

☐ comprova, anche per il tramite della documentazione allegata alla presente dichiarazione, di NON aver potuto adottare misure di self-cleaning prima della presentazione dell'offerta in quanto *(specificare la motivazione)*

e si impegna sin da ora ad adottare le misure correttive di cui comma 6 dell'art. 96 del Codice dei Contratti entro il termine di conclusione della procedura comunicandole tempestivamente alla stazione appaltante.

PARTE IV
Requisiti di ordine speciale
(Art. 100 D.Lgs. 36/2023) ⁽¹⁰⁾

In ordine ai requisiti di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.,

DICHIARA

Che i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti dall'Ente Appaltante al fine di selezionare soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sono posseduti da questo operatore economico.

In particolare, dichiara:

- ☐ **quanto al requisito di capacità economica e finanziaria**, che l'operatore economico che rappresenta possiede un fatturato globale almeno pari al valore stimato della procedura in oggetto, maturato complessivamente nel triennio precedente a quello dell'anno in cui viene avviata la procedura in oggetto:

<i>Anno</i>	<i>Fatturato globale [Euro]</i>

- ☐ **quanto al requisito di capacità tecnica e professionale**, che l'operatore economico che rappresenta ha eseguito nel triennio contratti analoghi a quello in oggetto, anche a favore di soggetti privati, per un importo totale almeno pari al valore stimato dell'appalto:

<i>Anno</i>	<i>Contratto</i>	<i>Importo [Euro]</i>	<i>Committente</i>

PARTE V
Dichiarazioni finali

In riferimento a quanto fino ad ora indicato,

DICHIARA INFINE

DI ACCETTARE, senza condizione o riserva alcuna, tutte le prescrizioni contenute nella documentazione relativa alla procedura in oggetto;

DI ESSERE consapevole che, ai sensi dell'articolo 96, comma 14, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante anche la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale;

DI IMPEGNARSI ad eseguire le prestazioni in parola secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla stazione appaltante;

DI ESSERE EDOTTO degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dell'Ente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

DI NON AVER CONCLUSO contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Ente appaltante che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali nei confronti dell'operatore economico che rappresento, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego;

DI ESSERE CONSAPEVOLE che i pagamenti conseguenti all'esecuzione delle prestazioni oggetto di eventuale affidamento avverranno comunque esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ai sensi art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi a rispettare e far rispettare (in caso di subappalti/subcontratti) i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, consapevole che in caso di inadempimento agli obblighi della suddetta Legge si procederà alla risoluzione del contratto;

DI IMPEGNARSI a garantire al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

☐ DI APPLICARE ai propri dipendenti il seguente Contratto Nazionale (CCNL):

.....

Oppure

☐ CHE il Contratto Nazionale applicato ai propri dipendenti è il seguente:

.....

e che lo stesso, in quanto equivalente, assicura le medesime tutele economiche e normative ai lavoratori di quello indicato dalla stazione appaltante, esprimendosi sin da ora la disponibilità ad ogni verifica in tal senso, secondo quanto stabilito dal D. Lgs 36/2023;

☐ la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/1999 e s.m.i. ⁽¹¹⁾ ;

Oppure

☐ la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/1999 e s.m.i. ⁽¹²⁾ ;

DI NON AVER RESO, nell'anno antecedente la data di avvio della procedura in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso della Pubblica Amministrazione;

DI AVER ADEMPIUTO all'interno della propria organizzazione (azienda, studio professionale, etc.) agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

DI AVER PRESO CONOSCENZA e di aver tenuto conto per la formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli eventuali relativi agli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito l'appalto;

DI AVERE NEL COMPLESSO PRESO CONOSCENZA della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dell'appalto medesimo, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

DI AVERE TENUTO CONTO, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dell'appalto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia;

DI AVER TENUTO CONTO nell'offerta degli oneri di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito l'appalto nonché di tutti gli oneri a carico dell'aggiudicatario previsti nel bando e/o nella di richiesta di offerta;

DI NON PARTECIPARE, ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, comma 14, ⁽¹³⁾ e art. 95, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in qualsiasi altra forma alla presente procedura;

DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, le caratteristiche e le condizioni indicate nella documentazione tecnica, amministrativa e progettuale di procedura per l'esecuzione dell'appalto;

DI AUTORIZZARE l'Ente ad attivare il diritto di accesso, ai sensi e secondo le modalità stabilite nell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ⁽¹⁴⁾ nonché dalle disposizioni della L. 241/1990 e s.m.i. , da parte dei soggetti legittimamente interessati, agli atti ed alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazioni delle medesime che non costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;

DI INDICARE le seguenti persone quali soggetti incaricati in qualità di referente/i progettuale/i per l'esecuzione dell'appalto in oggetto:

Cognome e nome	Codice fiscale	Carica e/o qualifica ricoperta

DI ESSERE INFORMATO, ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. UE 2016/679 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Titolare del trattamento è l'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Centrale (con sede in Via-Tamburù 10 - 41027 Pievepelago (Mo)) e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Responsabile del procedimento individuato dall'Ente medesimo.

Si fa rinvio alle disposizioni di cui al Reg. UE 2016/679 e s.m.i. circa i diritti degli interessati in ordine ai dati personali;

DI AUTORIZZARE, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i., l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, ai fini della partecipazione alla procedura e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza, inoltre, la comunicazione ai funzionari e agli incaricati dell'Ente appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.

Elenco eventuali allegati

<i>Num.</i>	<i>Descrizione</i>

(firma digitale del legale rappresentante dell'operatore)

N.B.

Nel caso in cui la dichiarazione venga firmata con firma autografa, e non digitale, è necessario indicare in modo chiaro e leggibile il nominativo del firmatario e la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore e/o dei sottoscrittori.

(1) In caso di procuratore allegare copia della procura firmata digitalmente o in copia scansionata con allegati i relativi documenti di identità in corso di validità.

(2) Codice Civile - Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 e s.m.i.

Art. 2639 - Estensione delle qualifiche soggettive

Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

(3) La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone (unità lavorative/anno, n.d.r.), il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

(4) Codice contratti pubblici - Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

Articolo 94 - Cause di esclusione automatica

1. È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati: **a)** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008; **b)** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; **c)** false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; **d)** frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995; **e)** delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; **f)** delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; **g)** sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; **h)** ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti: **a)** dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; **b)** del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; **c)** di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; **d)** dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; **e)** dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali; **f)** dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; **g)** del direttore tecnico o del socio unico; **h)** dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

5. Sono altresì esclusi: **a)** l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; **b)** l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito; **c)** in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmis-

sione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità; **d)** l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali; **e)** l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; **f)** l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

7. L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

- (5) Codice contratti pubblici - Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

ALLEGATO II.10 - Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali (Articoli 94, comma 6 e 95, comma 2)

Articolo 1 - 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 94, comma 6, del codice costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. - **2.** In relazione agli articoli 94, comma 6 e 95 comma 2, si considera mezzo di prova, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il documento unico di regolarità contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente.

Articolo 2 - 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice si considera violazione l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla: **a)** notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici; **b)** notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici; **c)** notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Articolo 3 - 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice la violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Articolo 4 - 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice, la violazione grave di cui all'articolo 3, comma 1, del presente allegato si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati. - **2.** Le violazioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.

- (6) Codice contratti pubblici - Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

Articolo 95 - Cause di esclusione non automatica

1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: **a)** sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale,

dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; **b)** che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile; **c)** sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive; **d)** sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara; **e)** che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

2. La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando: **a)** il reato è stato depenalizzato; **b)** è intervenuta la riabilitazione; **c)** nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; **d)** il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; **e)** la condanna è stata revocata.

(7) Codice contratti pubblici - Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

Articolo 98 - Illecito professionale grave

1. L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h).

2. L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: **a)** elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale; **b)** idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore; **c)** adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.

3. L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: **a)** sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto; **b)** condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione; **c)** condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempimenti particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale; **d)** condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori; **e)** condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa; **f)** omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione; **g)** contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94; **h)** contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati: **1)** abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale; **2)** bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; **3)** i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale; **4)** i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; **5)** i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.

5. Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3.

6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3: **a)** quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore; **b)** quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente; **c)** quanto alla

lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili; **d)** quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi; **e)** quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione; **f)** quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati; **g)** quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; **h)** quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale;

7. La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.

8. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2.

(8) Codice contratti pubblici - Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

Articolo 96 - Disciplina dell'esclusione

1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95.

2. L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, non è escluso se si sono verificate le condizioni di cui al comma 6 del presente articolo e ha adempiuto agli oneri di cui ai commi 3 o 4 del presente articolo.

3. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico, contestualmente all'offerta, la comunica alla stazione appaltante e, alternativamente: **a)** comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6; **b)** comprova l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta e successivamente ottemperare ai sensi del comma 4.

4. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta e comunica le misure di cui al comma 6.

5. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione dell'adozione delle misure di cui al comma 6.

6. *Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.*

7. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

8. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna produce effetto escludente dalle procedure d'appalto: **a)** in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; **b)** per un periodo pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; **c)** per un periodo pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

9. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 8, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, l'effetto escludente che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale.

10. Le cause di esclusione di cui all'articolo 95 rilevano: **a)** per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a); **b)** per la sola gara cui la condotta si riferisce, nei casi di cui all'articolo 95, comma 1, lettere b), c) e d); **c)** nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera e), salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 98, per tre anni decorrenti rispettivamente: **1)** dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98; **2)** dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto; **3)** dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi.

11. L'eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti suindicati non rileva ai fini della decorrenza del triennio.

12. L'operatore economico ha l'onere di comunicare immediatamente alla stazione appaltante la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 10, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. Se contravviene all'onere di comunicazione il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito taluno di detti provvedimenti.

13. Le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o

confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

14. L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98.

15. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

- (9) L'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- (10) Codice contratti pubblici - Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

Articolo 100 - Requisiti di ordine speciale

1. Sono requisiti di ordine speciale: **a)** l'idoneità professionale; **b)** la capacità economica e finanziaria; **c)** le capacità tecniche e professionali.

2. Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto.

3. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.11 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

4. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L'attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è disciplinato dall'allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto. In sede di prima applicazione del codice l'allegato II.12 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

5. Per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione gli operatori economici devono: **a)** essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività, prevista dall'oggetto sociale e compresa nella categoria per la quale è richiesta l'attestazione; **b)** non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui al Capo II del presente Titolo nel triennio precedente alla data della domanda di rilascio o di rinnovo dell'attestazione di qualificazione; **c)** essere in possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati.

6. L'organismo di attestazione rilascia l'attestazione di qualificazione per la categoria di opere generali o specializzate per l'esecuzione delle quali l'operatore economico risulti essere in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, di adeguata dotazione di attrezzature tecniche e risorse umane, e dispone la classificazione per importi in ragione della documentata pregressa esperienza professionale.

7. Fino alla emanazione del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo di attestazione (SOA) e la qualificazione ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti.

8. Con il regolamento di cui al sesto periodo del comma 4 sono in ogni caso disciplinati: **a)** la procedura per ottenere l'attestazione di qualificazione e per il suo rinnovo, prevedendo che l'operatore economico richieda la conferma dell'attestazione nel caso in cui, nel periodo di validità dell'attestazione, intervenga una modifica soggettiva; **b)** i requisiti per la dimostrazione dell'adeguata capacità economica e finanziaria e per la dimostrazione del possesso di adeguate attrezzature tecniche e di adeguato organico; **c)** le modalità di qualificazione degli operatori economici di cui all'articolo 67, comma 1, sulla base del criterio del cumulo nonché i criteri di imputazione di cui all'articolo 67, comma 6; **d)** le modalità di documentazione delle pregresse esperienze professionali, considerando anche i lavori eseguiti a favore di soggetti privati che siano comprovati da idonea documentazione; **e)** le modalità di verifica a campione compiute dagli organismi di attestazione; **f)** il periodo di durata dell'attestazione di qualificazione e i periodi intermedi di verifica del mantenimento dei requisiti; **g)** i casi di sospensione e di decadenza dall'attestazione di qualificazione già rilasciata, prevedendo sanzioni interdittive nel caso di

presentazione di falsa documentazione agli organismi di attestazione.

9. Relativamente agli organismi di attestazione, con il regolamento di cui al sesto periodo del comma 4 sono in ogni caso disciplinati: **a)** i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici per il conseguimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di qualificazione degli operatori economici nonché la procedura per ottenere l'autorizzazione; **b)** le sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell'autorizzazione, per le violazioni commesse dagli organismi di attestazione, anche alle richieste di informazioni e di atti loro rivolte dall'ANAC nell'esercizio dell'attività di vigilanza, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del contraddittorio; **c)** le modalità dell'esercizio dell'attività di vigilanza da parte dell'ANAC; **d)** gli obblighi di conservazione e di pubblicazione della documentazione in capo agli organismi di attestazione; **e)** gli obblighi di comunicazione all'ANAC in capo agli organismi di attestazione.

10. Con il regolamento di cui al sesto periodo del comma 4 è altresì definita la disciplina della qualificazione degli operatori economici per gli appalti di servizi e forniture. Il regolamento contiene, tra l'altro: la definizione delle tipologie per le quali è possibile una classificazione per valore, la competenza a rilasciare la relativa attestazione, la procedura e le condizioni per la relativa richiesta, il regime sanzionatorio.

11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

12. Salvo quanto previsto dall'articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo.

13. Gli organismi di cui al comma 4 segnalano immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri.

- (11) Nel caso di operatore economico che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.
- (12) Nel caso di operatore economico che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000.
- (13) Codice contratti pubblici - Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

Articolo 68 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici (parte)

14. La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

- (14) Codice contratti pubblici - Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

Articolo 28 - Trasparenza dei contratti pubblici

1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

3. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

4. L'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, individua con proprio provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione per l'attuazione del presente articolo.

OGGETTO Tracciabilità dei flussi finanziari - Comunicazione degli estremi conto corrente dedicato alla commessa pubblica ex art. 3 della Legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il/La sottoscritto/a _____

in qualità di _____

della Ditta _____ con sede a _____

in Via _____ C.F./P.IVA _____ in relazione a:

☐ Tutti i contratti intervenuti con l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale ⁽¹⁾

☐ Contratto di appalto - CIG _____ - CUP _____

affidato con determinazione / buono d'ordine n. _____ del _____, al fine di assolvere agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni

DICHIARA CHE

- assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
- si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire al committente la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento,
- si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Modena della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

ed inoltre, consapevole della responsabilità penale cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.:

COMUNICA

- a) che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato anche se in via non esclusiva alle commesse in essere con l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, sul quale l'Ente medesimo dovrà effettuare i pagamenti a favore della scrivente sono:

☐ BANCA _____

☐ POSTE ITALIANE SPA Agenzia/Filiale _____

Intestato a: _____

IBAN		CC	CODICE BANCA (ABI)				CODICE SPORTELLO (CAB)				NUMERO DI CONTO CORRENTE											
I	T																					

- b) che le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato sono:

1	Cognome e nome _____ nato/a a _____ (prov. _____ il _____ residente a _____ (prov. _____) in _____ cod. fisc. _____ in qualità di _____
---	--

⁽¹⁾ Delibera ANAC n.556 del 31/05/2017, paragrafo 7.

2	Cognome e nome _____ nato/a a _____ (prov. _____) il _____ residente a _____ (prov. _____) in _____ cod. fisc. _____ in qualità di _____
3	Cognome e nome _____ nato/a a _____ (prov. _____) il _____ residente a _____ (prov. _____) in _____ cod. fisc. _____ in qualità di _____

c) che, in ottemperanza alla normativa richiamata in oggetto, verrà comunicata all'Ente qualsiasi modifica che dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato con il presente documento.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. UE 679/2016 ^(*), che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo e data)

Il Legale Rappresentante
(timbro e firma)

Modalità per la sottoscrizione

- sottoscrizione in presenza del dipendente addetto alla ricezione (in tal caso il dipendente attesterà che la sottoscrizione è stata apposta alla sua vista e presenza)
- sottoscrizione allegando copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del firmatario

(*) Ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR Regolamento Europeo 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Titolare e Responsabile del trattamento è l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale (con sede in Via Tamburù 10 - 41027 Pievepelago (Mo) - protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it).
Si fa rinvio al Reg. UE 679/2016 circa i diritti degli interessati in ordine ai dati personali.

Repubblica Italiana

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale - Modena

Tipo di procedura

☐ Lavori

☐ Servizi

☐ Forniture

Oggetto procedura

CIG _____ - CUP _____

PATTO DI INTEGRITÀ

relativo alle procedure finalizzate alla stipula di contratti pubblici

TRA

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale - Cod. Fisc. 94164020367 - part.
IVA 03435780360 - con sede in Pievepelago, Via Tamburù 10, di seguito denominato "Ente"

E

_____ (di seguito "Operatore"),
con sede legale in _____
via _____ n. _____
codice fiscale _____ P.IVA _____
p.e.c. _____
rappresentata da _____
in qualità di _____.

VISTO l'art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

VISTA la sottosezione *Rischi corruttivi e trasparenza* del PIAO pluriennale dell'Ente, pubblicato sul portale dell'Amministrazione Trasparente (sezione Disposizioni generali, sottosezione Atti Generali, sottosezione Piano Integrato di Attività e Organizzazione);

VISTO il *Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente Parchi Emilia Centrale* approvato dal Comitato Esecutivo e pubblicato sul portale dell'Amministrazione Trasparente (sezione Personale, sottosezione Codice di comportamento dei dipendenti)

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Ente.

2. Nel presente Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Ente e l'Operatore economico e/o professionale partecipante alla procedura di gara o di affidamento diretto ed eventualmente aggiudicatario della procedura medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.

3. Con il Patto di integrità le Parti, in particolare, assumono l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio - sia direttamente che indirettamente tramite intermediari- al fine dell'assegnazione del contratto e/ o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

4. L'espressa accettazione del Patto di integrità costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara o di affidamento diretto indette dall'Ente.

5. Il Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Operatore economico e/o professionale, è presentato da quest'ultimo allegato alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di gara o di affidamento diretto, e costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché da ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria e dall'eventuale Direttore Tecnico.

Nel caso di subappalto, il Patto di integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale Direttore Tecnico.

6. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dall'Operatore economico e/o professionale, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023. Qualora l'Operatore non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio, quest'ultimo verrà escluso dalla procedura di affidamento.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Il Patto di integrità si applica a tutte le procedure di gara o affidamento diretto sopra e sotto la soglia comunitaria.

2. Il Patto di integrità regola i comportamenti degli Operatori economici e/o professionali sia durante la fase di svolgimento delle procedure di gara o affidamento diretto indette dall'Ente, a cui gli Operatori medesimi partecipano, sia nella fase di esecuzione del contratto eventualmente a loro affidato in esito alle predette procedure di gara o affidamento diretto.

3. Il Patto di integrità regola, inoltre, i comportamenti di ogni soggetto dell'Ente impiegato nell'ambito delle procedure di gara o affidamento diretto, nonché nella fase di esecuzione del conseguente contratto.

4. L'Operatore economico e/o professionale e l'Ente sono a conoscenza del contenuto del presente Patto d'Integrità, che condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso.

5. Il presente Patto di Integrità trova applicazione anche con riferimento alle procedure di affidamento di contratti di concessione, nonché con riferimento ad ogni altro contratto previsto e disciplinato dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Articolo 3 - Obblighi dell'Operatore economico

1. Con l'accettazione e la sottoscrizione del Patto di Integrità, l'Operatore economico e/o professionale si impegna:

- a uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro, vantaggi o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la fase di esecuzione del contratto;
- a segnalare all'Ente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara o affidamento diretto e/o nella fase di esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti dell'Ente;
- dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non avere in corso, né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
- dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non essersi accordato e di non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la libera concorrenza;
- ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi;
- a segnalare situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Ente;
- a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. In caso contrario l'Ente disporrà l'immediata esclusione dell'Operatore economico e/o professionale dalla partecipazione alla procedura di gara o di affidamento diretto;
- a rendere noti, su richiesta dell'Ente, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto. eventualmente stipulato a seguito della procedura di affidamento.

2. Gli obblighi di cui al precedente comma 1 del presente articolo, nelle fasi di esecuzione del contratto, si intendono riferiti all'Operatore economico e/o professionale con il quale l'Ente ha stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti, subappaltatori e subaffidatari. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità, sarà inserita nei contratti stipulati dall'Operatore economico e/o professionale con i propri subcontraenti e subappaltatori e subaffidatari.

Articolo 4 - Sanzioni e penali per violazione del Patto di integrità

1. L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico e/o professionale anche di uno solo degli obblighi indicati all'art. 3 del presente Patto, che avverrà all'esito di un contraddittorio con l'Operatore medesimo, potrà comportare l'applicazione, anche in via cumulativa, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, una o più delle seguenti sanzioni:

- (a) esclusione dalla procedura di affidamento o revoca della aggiudicazione, con conseguente

escussione della cauzione provvisoria, a seconda che la violazione venga accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto o nella fase successiva all'aggiudicazione;

- (b) revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
- (c) risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto. Resta ferma la facoltà per l'Ente di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione delle eventuali penali di cui al successivo punto;
- (d) l'esclusione dell'Operatore economico e/o professionale da tutte le procedure di gara o affidamento diretto bandite dall'Ente per un periodo sino a un massimo di 3 (tre) anni, da stabilirsi in base alla gravità della violazione commessa;

2. La quantificazione delle penali a carico dell'Operatore economico e/o professionale partecipante alla gara o all'affidamento diretto per il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Patto di integrità viene stabilita come segue:

- (a) responsabilità per danno arrecato all'Ente nella misura dell'8% del valore del contratto, imputata la prova dell'esistenza di un danno maggiore,
- (b) responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre imputata la prova predetta.

3. L'Operatore economico e/o professionale, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, accetta sin d'ora che, nel caso di mancato rispetto degli impegni ed obblighi assunti con la sottoscrizione del Patto d'integrità, comunque accertato dall'Ente, troveranno applicazione le sanzioni e/o le penali indicate ai precedenti commi del presente articolo.

Articolo 5 - Obblighi dell'Ente

1. L'Ente si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti dei propri soggetti - a vario titolo intervenuti nel procedimento di affidamento e esecuzione del contratto - in caso di violazione dei detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione di prescrizioni comportamentali stabilite dall'Ente, inerenti all'ambito del presente Patto di integrità, nella propria regolamentazione.

2. L'Ente garantisce che il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Ente impiegati ad ogni livello nell'espletamento della procedura di gara o affidamento diretto e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

3. Qualora l'Ente riceva una segnalazione in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto, aprirà un procedimento istruttorio per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. L'Ente si impegna comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la gara e la relativa procedura, compatibilmente con i termini di differimento di cui all'art. 35 del D.Lgs. 36/2023:

- l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati,
- l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nei documenti di procedura.

Articolo 6 - Efficacia del patto di integrità

1. Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura di gara o affidamento diretto fino all'integrale esecuzione del contratto stipulato in esito alla procedura medesima.

Articolo 7 - Foro competente

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'integrità fra l'Ente e l'Operatore economico e/o professionale e tra gli stessi Operatori economici sarà risolta in via esclusiva dal Foro di Modena.

per l'Operatore economico e/o professionale
Il Legale rappresentante

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento (UE) 2016/679

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è :

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale
sede legale in Pievepelago (Mo), Via Tamburù n. 10, c.a.p. 41027 .

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al successivo paragrafo n. 10, all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, via e-mail affarigenerali@parchiemiliacentrale.it ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it .

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida s.c.p.a. (dpo-team@lepida.it).

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente detiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento

dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Reg. (UE) 2016/679, non necessita del suo consenso.

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità generali nell'ambito del territorio di competenza dell'Ente e in afferenza alle attività gestionali di territorio demaniale o di proprietà dell'Ente, di aree protette e siti Rete natura 2000 gestiti dall'Ente e a quest'ultimo demandati dalla normativa vigente:

- gestione di procedure di appalto di lavori, servizi e forniture,
- gestione di procedure per l'assunzione di personale,
- gestione di autorizzazioni, nulla-osta o altre forme di permessi di qualsivoglia natura,
- gestione, organizzazione e svolgimento di iniziative e attività didattiche, ludiche, laboratoriali e di divulgazione, compresi corsi di formazione e/o aggiornamento,
- gestione di eventi, iniziative e manifestazioni di natura culturale, turistica, sportiva, di divulgazione ambientale o di promozione sociale,
- gestione di contributi a favore di terzi nell'ambito delle proprie definizioni regolamentari e normative,
- attività di vigilanza territoriale e elevazione di sanzioni per illeciti amministrativi legati alle aree di competenza gestionale dell'Ente,
- la gestione della raccolta dei funghi epigei spontanei nei territori di afferenza,
- la gestione della raccolta del Mirtillo nero dell'Appennino modenese,
- gestione attività di natura giuridica e

amministrativa per le pratiche in gestione e/o afferenti all'Ente,

- gestione di attività e iniziative di varia natura sempre riconducibili agli ambiti istituzionali e/o statutari e/o demandate dalla legge, anche derivanti da accordi con altri Enti pubblici e/o soggetti privati.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali di norma non sono oggetto di comunicazione o diffusione ovvero potranno essere utilizzati ai fini della eventuale vigilanza contabile e amministrativa svolta dal personale dell'Ente e per controlli da parte di Autorità fiscali, giuridiche, amministrative, esterne all'Ente, nel caso se ne ravvisi la necessità. Per tale motivo i suoi dati potrebbero essere comunicati ad altri soggetti istituzionali deputati alla vigilanza amministrativa, giuridica e fiscale quali:

- Governo Europeo e Italiano, Ministeri, Dipartimenti
- Agenzia delle Entrate e della Riscossione
- Corte dei Conti
- Autorità Nazionale Anticorruzione
- Regione Emilia-Romagna e relative Agenzie ad essa afferenti
- Enti Locali (Comuni, Province, Unioni) fra quelli soci dell'Ente Parchi Emilia Centrale così come elencati nello Statuto
- Enti Locali (Comuni, Province) convenzionati per la gestione condivisa del Percorso Natura Secchia
- Autorità Giudiziaria (Tribunale, Procura, Prefettura, etc.)
- Autorità Tributaria e relativa Anagrafe
- Autorità di Vigilanza (Carabinieri, Polizia di Stato, Corpi di Polizia Provinciale, Corpi di Polizia Locale, etc.)
- Autorità e Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
- Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), Cassa Edile, Ordini professionali
- Revisore unico dei Conti dell'Ente nominato dal Comitato Esecutivo
- Tesoriere convenzionato
- Compagnie Assicuratrici contrattualizzate
- Ogni altro soggetto terzo a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale, appaltatore, professionale deputato all'effettuazione di specifiche attività giuridico-amministrative stabilite dalla legge, dai regolamenti o da accordi gestionali o d'incarico (a titolo di esempio non esaustivo: Arpae,

Agenzia Interregionale per il Fiume Po, Autorità Idraulica in genere, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Regione Emilia-Romagna, Enti Locali, Agenzie del lavoro Professionisti e/o Operatori economici incaricati, etc.).

I suoi dati non saranno comunque utilizzati in alcun modo per attività di marketing diretto o indiretto e non saranno gestiti per alcun tipo di profilazione.

I dati informativi della procedura potranno essere oggetto di pubblicazione ai fini della trasparenza amministrativa ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di poter gestire la procedura per la quale vengono richiesti e pertanto non potrà essere accordata la prosecuzione della pratica medesima.

SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO, OPERE PUBBLICHE, GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEMANIO FORESTALE

Determina Num. 193 del 14/07/2026

Oggetto

QUANTIFICAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE RISORSE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEL PATRIMONIO INDISPONIBILE FORESTALE REGIONALE. ANNO 2025. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE - SETTORE AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO ZONE MONTANE N. 10557/2025 - CAP. U14560 "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO REGIONALE FORESTALE INDISPONIBILE (L.R. 29 MARZO 1993, N.17)". PROGETTO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA TRATTORABILE 12A, TRATTO CAPANNA TASSONI - FOSSO DEI MORTI NELLA FORESTA DI CAPANNA TASSONI FANANO". (CUP_D68E25000030002). DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 E S.M.I.

Certificato del periodo di pubblicazione

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i., all'Albo Pretorio dell'Ente (<https://albo.parchiemiliacentrale.it/AlboOnline/ricercaAlbo>) per 15 giorni consecutivi, dal 14/07/2026 al 29/07/2026 (reg. n. 328 / 2026).

30/07/2026

Responsabile della pubblicazione
GALLI ALESSANDRA

*Originale firmato digitalmente
ai sensi D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme ad esso collegate*